

Sent. 455/12

R.G. 1998/11

Res. 186/12

Cron. 681/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Ottaviano dott. Filomena Bravaccio ha emesso la seguente

Sentenza

provvisoriamente esecutiva per legge nella causa civile iscritta al n. 1998/2011 R.G., riservata a sentenza all'udienza del 21/09/2011, avente ad oggetto: restituzione somme, promossa

da

ERNESTO, nato a _____ il _____, Cod. Fisc. _____, elett.te dom.to in Ercolano (NA) alla via Panoramica, n. 60 presso lo studio degli avv.ti _____ (Cod. Fisc. _____) e Pierluigi Telese (Cod. Fisc. TLSPLG73B08F839T)

che lo rapp.tano e difendono, come da procura a margine dell'atto di citazione e che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0817321684

Attore

contro

S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., P. Iva _____, rapp.tata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. _____ (Cod. Fisc. _____) e, con questi, elett.te dom.ta in _____ alla via _____ presso la sig.ra _____

Convenuta

CONCLUSIONI

All'udienza del 21/09/2011, le parti concludevano come da verbale di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Bravaccio

Con atto di citazione per l'udienza del 05/05/2011, l'istante Ernesto evocava in giudizio avanti a questo ufficio giudiziario onorario la società convenuta epigrafata, riferendo di aver stipulato con S.p.A. in data 30 giugno 2005, per il tramite di S.p.A., il contratto di finanziamento n. 150006 per l'importo complessivo di € 20.640,00 da restituire in 120 rate mensili dell'ammontare di € 172,00 cadauna, mediante cessione pro solvendo della retribuzione mensile.

L'istante continuava affermando che, al momento della stipula del detto contratto venivano trattenuti, tra gli altri costi, le commissioni a favore di S.p.A., pari ad € 2.150,28 e i costi assicurativi, pari ad € 1.018,69; che, in data 05/12/2008, allo scadere della quarantaduesima rata di rimborso, estingueva anticipatamente il mutuo per stipulare un nuovo contratto di finanziamento con la società S.p.A. e che, malgrado la detta estinzione anticipata, non otteneva la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitatigli.

Domandava, pertanto, accertare e dichiarare il diritto del Ernesto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.059,82, di cui € 1.397,68 a titolo di commissioni a favore di S.p.A. ed € 662,14 a titolo di spese assicurative non maturate, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento dei detti importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata; in subordine, chiedeva dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali disponenti la non rimborsabilità delle somme richieste, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle indicate somme, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del dovere di correttezza e buona fede, nella misura di € 1.000,00, oltre le spese del giudizio, con attribuzione ai procuratori anticipatari.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la S.p.A., la quale contrastava estensivamente, sia in ordine all'an che con riferimento al quantum, la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

Procuratori





In particolare, con riferimento alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi, formulata da parte attrice, eccepiva che nulla era dovuto a controparte, perché il detto diritto doveva essere fatto valere, non nei confronti della società convenuta, in quanto beneficiaria della prestazione assicurativa, ma, piuttosto, nei confronti della compagnia con cui l'attore aveva stipulato la polizza. Aggiungeva, poi, che il [redacted] aveva accettato la clausola secondo la quale, in caso di estinzione anticipata, il premio assicurativo pagato non sarebbe stato rimborsato.

Riguardo, poi, alla richiesta attorea di restituzione delle quote di commissione di intermediazione, la società convenuta eccepiva che nulla era dovuto sia perché la normativa richiamata dall'attore era entrata in vigore nel 2010, e quindi in data successiva alla stipula del contratto di mutuo, sia perché il [redacted], all'atto della stipula, aveva accettato la clausola secondo la quale gli oneri pagati in anticipo e non soggetti a maturazione nel tempo, non sarebbero stati restituiti in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione bonaria, prodotti documenti e precisate le conclusioni, la causa era riservata a sentenza all'udienza del 21/09/2011.

Passando all'esame delle ragioni di diritto della decisione, preliminarmente, in rito, si osserva che la domanda è ammissibile e procedibile, risultando provate sia la legittimazione attiva che quella passiva delle parti in causa.

Con riferimento al merito, si rileva che la domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va accolta.

In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. In particolare, l'art. 125, comma 2, T.U.B., come vigente *ratione temporis*, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8

Provenzano



luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, inoltre, è intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel T.U.B. un'apposita disposizione (art. 125 sexies).


Con specifico riguardo, inoltre, ai costi assicurativi, occorre fare riferimento all'accordo ABI ANIA del 22 ottobre 2008 "*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*" e al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Per la determinazione concreta degli importi, poi, anche sulla scorta delle indicazioni rese agli operatori da Banca d'Italia (Cfr. Comunicato del 10.11.2009 e seguente), si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale, appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere.

Ciò premesso a titolo ricognitivo, anche per confutare quanto sostenuto da parte convenuta, al fine di valutare concretamente l'entità delle commissioni da restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento, sembra corretto il criterio adottato dall'attore e seguito da noti intermediari finanziari operanti nel territorio nazionale, sia con riferimento alle commissioni finanziarie non maturate, sia con riguardo ai costi assicurativi.

Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti, rapportando l'importo delle commissioni (€ 17,91) al tempo residuo (78 mesi) si ricava un valore da rimborsare di euro 1.396,98 per commissioni non maturate e di euro 662,22 per oneri assicurativi, e, quindi, un totale complessivo di € 2.059,20, oltre interessi

Prattini



e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata del mutuo (04/12/2008).

Dalle esposte osservazioni deriva, dunque, che il comportamento tenuto dalla società convenuta, che ha inserito nel contratto una clausola, sicuramente vessatoria, di esclusione del diritto del mutuatario a qualsiasi rimborso, in caso di estinzione anticipata del prestito, integra un comportamento contrario alla buona fede ed alla correttezza, con conseguente diritto dell'attore al risarcimento danni che si liquidano, in via equitativa, in € 500,00.


Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Ottaviano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ernesto nei confronti della S.p.A., ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

- 1) accoglie la domanda;
- 2) condanna la convenuta S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare all'attore Ernesto la complessiva somma di € 2.059,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come precisato in motivazione;
- 3) condanna, altresì, la convenuta S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare all'attore Ernesto somma di € 500,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali;
- 4) condanna la convenuta S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare, in favore degli avv.ti e Pierluigi Telese, quali procuratori anticipatari, le spese processuali che si liquidano complessivamente in € 1.580,00, di cui € 110,00 per esborsi; € 750,00 per diritti ed € 720,00 per onorario, nonché rimborso spese generali forfetarie ex art.14 T.F., oltre IVA e CPA come per legge.

Ottaviano, 21/09/2011



Il giudice di pace

dott. Filomena Bravaccio

Il Funzionario Giudiziario area III
Salvatore CALIENDO

